



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Assessorati sanità Servizi veterinari

Regioni e P.A.

II.ZZ.SS.

e, per conoscenza:

Repubblica di San Marino – Dott. Antonio Putti

Responsabile UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare

antonio.putti@iss.sm; servizio.veterinario@iss.sm

CESME c/o IZS di Teramo

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. 8 DGSAFV

Uff. 3 SEGGEN

LORO SEDI

Oggetto: Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 6478 del 10 marzo 2017 recante : “Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale”. Chiarimenti.

In relazione all’oggetto, facendo seguito alle richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione di alcune misure di cui al dispositivo vigente, acquisiti i pareri del Centro di riferimento nazionale presso l’IZS Abruzzo e Molise, prot. n. 5182, n.5171 e n. 5176 del 30 marzo u.s., si forniscono di seguito alcuni elementi informativi.

Visita clinica degli ovini con destinazione macello (paragrafi 1.1., 1.3.)

In riferimento all’obbligo di **visita clinica degli ovini con destinazione macello**, tenuto conto delle ulteriori garanzie sanitarie previste per dette movimentazioni, considerato il basso livello di rischio rappresentato da dette movimentazioni, si ritiene che si possa procedere all’esenzione dell’obbligo della visita clinica anche per le movimentazioni previste nei suddetti paragrafi ad eccezione delle movimentazioni da macello di animali provenienti da aziende sede di focolaio (nota DGSAF prot. n. 7699 del 24 marzo 2017).

Modalità di campionamento (paragrafo 2.2.3.)

Per quanto riguarda le richieste di chiarimenti pervenute in merito alle modalità di applicazione del paragrafo 2.2.3., lo stesso è sostituito integralmente dal seguente:

2.2.3. Movimentazioni da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti.

Sono consentite le movimentazioni di animali delle specie sensibili da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne alle seguenti condizioni:

- entro 7 giorni prima della partenza devono essere sottoposti a test PCR con esito negativo:
 - a. tutti i capi movimentati, per partite di consistenza inferiore al numero minimo di capi da prelevare (19) per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% L.C. in allevamento;
 - b. un numero fisso di capi, includendo quelli che costituiscono la partita così come riportato in tabella 1, per partite di consistenza superiore al numero di capi da prelevare per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% L.C. in allevamento;
- il rilievo di anche un solo animale positivo al test PCR tra quelli testati determina il blocco della movimentazione della partita e, contestualmente, la registrazione da parte del Servizio veterinario del sospetto sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN).
- le spese dei test sono a carico del richiedente;
- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-18);
- gli automezzi devono essere trattati con insetticida autorizzato;
- gli animali devono essere individualmente protetti da attacco di vettori mediante l'utilizzo di insetto repellenti da almeno una settimana prima del trasporto e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice del prodotto;
- le attestazioni degli avvenuti trattamenti devono essere rilasciate a firma rispettivamente del trasportatore e del detentore degli animali;
- il trasporto deve avvenire in vincolo sanitario direttamente all'azienda di destinazione, nella quale gli animali dovranno rimanere per almeno 60 giorni con il divieto di ulteriore movimentazione verso gli altri Stati membri dell'UE;
- la movimentazione deve essere notificata via fax/pec alla ASL di destino almeno 48 ore prima della partenza.

Tabella 1. Numero di capi da testare nell'allevamento di origine ai fini della movimentazione di animali delle specie sensibili da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne

Consistenza allevamento	Punto a)		Punto b)	
	Numero capi da spostare	Numero capi da testare	Numero capi da spostare	Numero capi da testare
20	fino a 19	Tutti i capi da spostare	> di 19	19
30	fino a 26	Tutti i capi da spostare	> di 26	26
40	fino a 31	Tutti i capi da spostare	> di 31	31
50	fino a 35	Tutti i capi da spostare	> di 35	35
60	fino a 38	Tutti i capi da spostare	> di 38	38
70	fino a 40	Tutti i capi da spostare	> di 40	40
80	fino a 42	Tutti i capi da spostare	> di 42	42
100	fino a 45	Tutti i capi da spostare	> di 45	45
200	fino a 51	Tutti i capi da spostare	> di 51	51
300	fino a 54	Tutti i capi da spostare	> di 54	54
400	fino a 55	Tutti i capi da spostare	> di 55	55
500	fino a 56	Tutti i capi da spostare	> di 56	56
700	fino a 57	Tutti i capi da spostare	> di 57	57
1000	fino a 57	Tutti i capi da spostare	> di 57	57

Alle movimentazioni di animali delle specie sensibili da zona di protezione o zona di sorveglianza per sierotipi diversi da quelli presenti nelle zone di restrizione di destinazione, si applicano le stesse condizioni previste al presente paragrafo.

Si chiarisce inoltre che qualora la direzione delle movimentazioni sia a senso unico e tra zone geograficamente contigue, da una zona di restrizione per un sierotipo (es. BTV4) verso una zona di restrizione per più sierotipi compreso quello della zona di origine (es. BTV 1-4), a prescindere dall'età degli animali, si applica quanto previsto al capitolo 2.1., ossia esclusivamente il trattamento degli automezzi.

Registrazione delle movimentazioni in BDN - Capitolo 3.

Relativamente alle difficoltà rappresentate da talune Associazioni di categoria circa il rispetto della tempistica di **registrazione delle movimentazioni in BDN**, si ritiene possibile innalzare a 5 giorni il termine massimo per effettuare detta registrazione.

Condizioni generali – Capitolo 4.

Relativamente alla richiesta di chiarimenti inerenti i transiti attraverso stalle di sosta degli animali movimentati da vita, si riporta il testo facente fede:

“Il transito di animali movimentati da vita attraverso stalle di sosta è consentito solo ed esclusivamente nell'ambito delle stesse zone soggette a restrizione per lo/gli stesso/i sierotipo/i.

Non è invece consentita la movimentazione di animali delle specie sensibili attraverso stalle di sosta poste in zona di protezione e zona di sorveglianza verso zona indenne”.

Si raccomanda agli Enti in indirizzo di dare massima diffusione alla presente.

Si ringrazia della collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Silvio Borrello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento:

dott. Pierdavide Lecchini – p.lecchini@sanita.it – dgsa@postacert.sanita.it

dott. Olivia Bessi – o.bessi@sanita.it - dott. Francesca Pacelli - f.pacelli@sanita.it